

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Parere del Revisore n.11 del 24.07.2025

Oggetto: Parere del Revisore unico dei conti sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.23 del 23.07.2025 avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025”**

Il sottoscritto dott. Guglielmo Pomatto, revisore unico del Comune di Casale Corte Cerro, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 20.12.2023;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 14.10.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 16.12.2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2025/2027 e smi;
- con la deliberazione consiliare n. 45 del 16.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025/2027 e smi ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 20.01.2025 è stato approvato il PEG 2025/2027 e smi;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2025 è stato approvato il Rendiconto della gestione esercizio 2024 ed i relativi allegati;

Dato atto che con sentenza del Giudice di Pace di Verbania (R.G. 140/2025) del 09.06.2025 il Comune di Casale Corte Cerro è stato condannato a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente nella misura di €. 400,00 oltre al 15% spese generali, cpa e iva se dovuta nonché €. 125,00 per c.u. e marca da bollo;

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Tenuto conto che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
 - nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
 - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
 - il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – delibera n. 27/2019).
- Ritenuto sia da riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio quantificato in €. 714,26;

Acquisiti i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Vigilanza sotto il profilo tecnico e Finanziario sotto il profilo contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, emessi il 23.07.2025

Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

il sottoscritto revisore

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.23 del 23.07.2025 avente ad oggetto
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025”

Casale Corte Cerro, 24 luglio 2025

Il Revisore Unico

Dott. Guglielmo Pomatto